

CITTÀ DI CERVIGNANO DEL FRIULI

Provincia di Udine



*REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL
NIDO D'INFANZIA*

APPROVATO con delib. C.C. n. 26 del 17.04.2009

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL NIDO D'INFANZIA

ART. 1 – FINALITA'

Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale rivolto alle bambine e ai bambini di età compresa tra 3 mesi e 3 anni che:

- a) Offre opportunità di formazione, socializzazione e cura per il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali dei bambini;
- b) Sostiene le capacità educative dei genitori e favorisce la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro;
- c) Concorre alla prevenzione delle situazioni di svantaggio psicofisico e sociale e contribuisce a integrare le differenze ambientali e socio-culturali.

Il nido d'infanzia è collegato con gli altri servizi educativi, socio-assistenziali e sanitari e stabilisce un rapporto di continuità educativa con le scuole dell'infanzia presenti sul territorio.

Il nido d'infanzia garantisce il servizio di mensa con pasti preparati in loco (con l'adozione di una tabella dietetica approvata dall'Azienda per i servizi Sanitari competente) e il riposo in spazi attrezzati idonei.

ART. 2 – RICETTIVITA' E NUMERO DI BAMBINI ACCOGLIBILI.

La ricettività dello spazio ad uso esclusivo del nido d'infanzia è stabilita nel numero massimo di 60 posti.

Al fine di perseguire il pieno utilizzo delle risorse attivate nel servizio è previsto, in relazione all'orario di frequenza e alla presenza media dei bambini in tutte le fasce orarie di utilizzo, un numero di iscrizioni non superiore al 10% dell'effettiva ricettività della struttura.

Il numero dei bambini accoglibili è determinato anno per anno sulla base delle condizioni organizzative del servizio avuto riguardo al numero dei bambini da accogliere di età inferiore ai 12 mesi e dei bambini in condizioni di disabilità grave.

ART. 3 – ACCESSO AL SERVIZIO

E' garantito l'accesso da parte delle bambine e dei bambini in età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera o apoliti. I bambini che compiono 3 anni hanno diritto al mantenimento del posto fino al termine dell'anno scolastico in corso.

Il servizio, anche in collaborazione con le Aziende per i servizi sanitari e i servizi sociali dei Comuni, garantisce l'inserimento e l'integrazione dei bambini diversamente abili, favorisce l'accesso dei bambini in situazione di disagio relazionale, familiare e socio-culturale, svolgendo anche un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio e di emarginazione.

ART. 4 – DOMANDA DI AMMISSIONE

Nella domanda di ammissione, sottoscritta da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, dovrà essere autocertificata la sussistenza, alla data della presentazione della domanda, delle condizioni che consentono di ottenere il punteggio per la formazione della graduatoria di ammissione al nido d'infanzia.

Le domande devono essere presentate dal 1° aprile al 30 aprile di ciascun anno. La domanda può essere presentata anche nel caso in cui il bambino non sia ancora nato purchè sia corredata da una attestazione di gravidanza dalla quale risulti che la data presumibile del parto sia comunque anteriore al 31 maggio dello stesso anno.

Qualora si rendano disponibili dei posti si attingerà alla lista d'attesa esistente; in caso di esaurimento della stessa potranno essere valutate ulteriori domande presentate in corso d'anno al di fuori del periodo in cui sono aperte le iscrizioni ai fini della formazione di una nuova graduatoria utile a coprire tutti i posti liberi.

Per l'anno 2009 le domande dovranno essere presentate dall' 11.05.2009 al 29.05.2009.

ART. 5 – CRITERI E GRADUATORIE DI AMMISSIONE AL SERVIZIO

Il nido d'infanzia soddisferà, con precedenza, le domande di accoglimento provenienti dalla popolazione residente. Ferma restando tale priorità di ammissione dei bambini residenti nel Comune di Cervignano del Friuli, potranno essere ammessi fino a copertura dei posti anche bambini residenti in altri Comuni, con precedenza per i bambini di cui almeno un genitore lavora nel Comune di Cervignano del Friuli e per i residenti nei Comuni facenti parte dell'Associazione Intercomunale del Cervignanese. In tal caso l'ammissione dovrà essere disciplinata da apposito accordo scritto con i Comuni di provenienza che stabilirà tra l'altro le modalità di partecipazione economica ai costi di gestione, a meno che l'utente si obblighi al pagamento dell'intero costo del servizio.

Saranno quindi predisposte 4 graduatorie elencate secondo l'ordine di priorità: una relativa ai bambini residenti a Cervignano; una per i bambini di cui almeno un genitore lavora nel Comune di Cervignano del Friuli; una per i bambini residenti nei Comuni facenti parte dell'Associazione Intercomunale del Cervignanese; una relativa ai bambini residenti in Comuni diversi dai precedenti.

La graduatoria relativa ai bambini residenti a Cervignano verrà formulata dando priorità assoluta ai bambini segnalati dal Servizio Sociale dei Comuni in quanto si trovano in una situazione di svantaggio.

Al fine di garantire la continuità del percorso educativo per i bambini già frequentanti il nido d'infanzia l'ammissione all'anno successivo è automatica e non richiede la presentazione di una nuova domanda ma solo dell'autocertificazione, entro la data del 30 aprile, dell'importo dell'ISEE in corso di validità.

Le domande di ammissione sono accolte e i bambini sono ammessi al nido d'infanzia secondo l'ordine di priorità risultante da ciascuna delle 3 graduatorie formate rispettivamente con riferimento ai bambini piccoli, medi e grandi. Ai fini della formazione delle suddette graduatorie per piccolo, medio e grande si intende il bambino che alla data del 1° settembre raggiungerà rispettivamente un'età compresa fra i 3 mesi e i 12 mesi, tra i 12 mesi e 1 giorno e i 20 mesi e fra i 20 mesi e 1 giorno e i 32 mesi.

Fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti, l'elenco dei bambini da ammettere al servizio sarà predisposto secondo il punteggio ottenuto applicando i criteri di valutazione di cui al successivo articolo.

A parità di punteggio l'ordine di priorità è determinato dall'importo dell'Isee e, in caso di ulteriore parità, dalla data di presentazione della domanda all'ufficio protocollo del Comune di Cervignano del Friuli.

Le graduatorie sono approvate entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande con provvedimento del Responsabile del Servizio competente e pubblicate all'albo pretorio del Comune e presso il nido d'infanzia.

Alla notizia dell'avvenuta pubblicazione delle graduatorie viene data massima diffusione.

Eventuali richieste di riesame del suddetto provvedimento possono essere inoltrate dall'interessato che ha presentato domanda di ammissione entro 15 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune. Ad esse il Responsabile del Servizio competente è tenuto a dare riscontro motivato entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di riesame.

L'ammissione al nido d'infanzia è subordinata al pagamento da parte dell'utente inserito in posizione utile in graduatoria di una caparra di garanzia pari al 60% della tariffa mensile massima secondo le modalità e i tempi che verranno indicati in apposita comunicazione che sarà inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. L'importo della caparra verrà restituita all'utente scomputandola dalle rette relative ai primi mesi di frequenza.

In caso di rinuncia al servizio o mancata frequenza nei primi 2 mesi di fruizione del servizio la caparra di garanzia sarà trattenuta dall'Amministrazione.

ART. 6 – PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Ciascuna graduatoria verrà formata in applicazione dei seguenti criteri:

A) CONDIZIONI DEL NUCLEO FAMILIARE da documentare con autocertificazione (massimo 50 punti)
--

DIFFICOLTA' DEL NUCLEO (MASSIMO 26 PUNTI)

- | | |
|---|-------|
| 1) Mancanza (causa decesso) di entrambi i genitori | p. 26 |
| 2) Bambino che ha o che convive con un solo genitore: | p. 18 |

PRESENZA DI ALTRI FIGLI oltre al minore per il quale è stata presentata domanda con un MASSIMO di 24 PUNTI

- | | |
|--|-------|
| 1) per ciascun figlio diversamente abile | p. 12 |
| 2) Per ciascun figlio da 0 a 6 anni | p. 8 |
| 3) Per ciascun figlio da 7 a 14 anni | p. 4 |

B) CONDIZIONI DI LAVORO da documentare con autocertificazione (massimo 40 punti)

ORARIO DI LAVORO (MASSIMO 32 PUNTI) CON IL SEGUENTE PUNTEGGIO ATTRIBUITO AD OGNI GENITORE

- | | |
|--------------|-------|
| 1) Part-time | p. 8 |
| 2) Full-time | p. 16 |

Per i lavoratori non occupati per 12 mesi si calcherà il punteggio in dodicesimi purchè il contratto sia esistente alla data di presentazione della domanda

DISTANZA IN KM. DELLA SEDE LAVORATIVA DALLA RESIDENZA FAMILIARE

Con riferimento al genitore che lavora a maggiore distanza

- 1) Da 11 a 25 Km. p. 4
- 2) Oltre 25 Km. p. 8

C) ISEE DEL NUCLEO FAMILIARE (massimo 8 punti)

In caso di mancata autocertificazione dell'importo dell'ISEE non verrà attribuito alcun punteggio.

SCAGLIONE	ISEE		PUNTI
	DA € ...	A € ...	
1	0	7.500,00	8
2	7.500,01	15.000,00	6
3	15.000,01	22.500,00	4
4	22.500,01	30.000,00	2
5	Da 30.000,01	In poi	0

D) ALTRE CONDIZIONI (massimo 6 punti)

Inserimento nella lista d'attesa relativa all'anno precedente p. 6

ART. 7 – ORGANIZZAZIONE IN SEZIONI

Il nido d'infanzia si articola in sezioni distinte per fasce di età dai 3 ai 12 mesi (PICCOLI), dai 13 ai 20 mesi (MEDI), dai 21 ai 36 mesi (GRANDI), nelle quali è consentita l'organizzazione di piccoli gruppi educativi per favorire l'interazione tra bambini di diverse età e abilità. Tali gruppi, nel rispetto delle singole individualità, sono costituiti con riferimento allo sviluppo e all'autonomia psicomotoria raggiunta dai bambini, nonché coerentemente con l'attività progettata.

E' possibile l'organizzazione in sezioni per fasce di età miste sulla base di specifici progetti pedagogici.

ART. 8 – CALENDARIO ED ORARIO

Il nido d'infanzia è aperto, salvo deroghe motivate con ordinanza del Sindaco, dal 1° settembre al 31 luglio e comunque ha un'apertura minima annuale non inferiore a quella prevista dal calendario scolastico della scuola dell'infanzia. E' prevista la chiusura:

- nelle giornate festive, compreso il Santo Patrono di Cervignano del Friuli;
- nel periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio compresi per le festività natalizie;
- nel periodo dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo compresi per le festività pasquali.

Il nido d'infanzia potrà rimanere aperto anche durante il mese di agosto nel caso di attivazione di progetti specifici.

Fermo restando che il nido d'infanzia funziona con orario giornaliero pari o superiore alle 5 ore e per almeno 5 giorni alla settimana, l'articolazione delle giornate e degli orari del servizio verrà stabilita con ordinanza del Sindaco tenendo conto delle esigenze dell'utenza e dei principi di efficienza, efficacia ed economicità della gestione del servizio.

Per garantire la flessibilità del servizio vengono individuate, orientativamente, le seguenti opzioni attivabili qualora le condizioni lo consentano:

- **tempo parziale**
- **tempo pieno**
- **tempo prolungato**
- **sabato mattina**
- **tempo parziale pomeridiano**

prevedendo l'ingresso e l'uscita dei bambini, dopo il periodo di inserimento, secondo un orario variabile all'interno di una fascia oraria che verrà stabilita annualmente.

Per ragioni organizzative il passaggio durante l'anno del bambino ad una fascia oraria di frequenza diversa da quella prevista sarà consentito solo per gravi e giustificati motivi.

L'orario di utilizzo del servizio, previamente concordato con la famiglia in relazione alle esigenze prioritarie del bambino e del gruppo di bambini nel quale è inserito, non può essere superiore alle 10 ore mentre può essere inferiore alle 5 ore purchè comprensivo della fruizione dei pasti e/o del riposo pomeridiano.

Nel caso in cui venga attivato un orario prolungato che lo consenta, qualora i genitori abbiano entrambi comprovate necessità lavorative il limite di 10 ore può essere superato.

Nel nido d'infanzia deve essere regolarmente tenuta e costantemente disponibile la documentazione riguardante:

- nominativi, profili professionali, mansioni, variazioni, presenze, assenze e sostituzioni del personale;
- documentazione del possesso dei titoli previsti per il ruolo e la funzione svolti da tutto il personale operante nel servizio;
- registro delle presenze e assenze dei bambini accolti nelle fasce orarie di utilizzo del servizio.

ART. 9 – INSERIMENTO

Per l'inserimento al nido d'infanzia del bambino è previsto un periodo di accompagnamento di 2 settimane che avverrà in modo graduale e con la presenza di una persona familiare al bambino, al fine di tenere conto delle sue esigenze di adattamento.

Nel determinare le modalità dell'inserimento si valuteranno, ove risultasse necessario, le particolari esigenze dei bambini portatori di svantaggi psico-fisici-sociali.

Nel caso in cui l'inserimento, per giustificato motivo, non possa avvenire nella data stabilita verrà concordato con la famiglia un posticipo per un periodo non superiore a 30 giorni. La retta decorrerà comunque dalla prima data prevista e il mancato rispetto anche della seconda data comporterà la decadenza del richiedente dall'ammissione al nido d'infanzia.

ART. 10 – FREQUENZA

L'assenza del bambino dal nido d'infanzia dovrà essere giustificata dai genitori. Nel caso in cui l'assenza non giustificata si protragga per più di 10 giorni lavorativi consecutivi l'ufficio comunale competente dichiarerà la decadenza dell'utente dall'ammissione al nido d'infanzia e scorrerà la graduatoria per l'inserimento di un altro bambino.

I genitori sono tenuti ad osservare le disposizioni normative per quanto riguarda la sospensione temporanea della frequenza e la riammissione al nido d'infanzia del minore in caso di malattie di quest'ultimo.

Art. 11- PROGETTO EDUCATIVO

Il progetto dell'offerta educativa individua i contenuti specifici del progetto educativo e didattico del nido d'infanzia esplicitando gli obiettivi educativi, il metodo educativo, gli strumenti di osservazione, di verifica e di documentazione adottati. Il progetto mira all'obiettivo di favorire lo sviluppo armonico e integrato delle potenzialità del bambino, prevedendo un costante adeguamento delle attività ai ritmi di crescita e di maturazione dei singoli bambini e individuando ed organizzando le occasioni/opportunità e gli strumenti più adatti al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Tale progetto dovrà essere revisionato annualmente per rispondere alle esigenze educative dei bambini accolti nel servizio.

Il documento di cui al presente articolo è ritenuto indispensabile al fine di garantire:

- a) il coinvolgimento degli operatori e delle famiglie nelle attività educative e didattiche;
- b) la migliore qualificazione possibile dei programmi di attività;
- c) la trasparenza dei rapporti con le famiglie fruitrici del servizio;

ed è approvato con la seguente procedura:

- a) revisione del progetto dell'offerta educativa entro la data di chiusura dell'anno di attività;
- b) esame da parte dell'Assemblea dei Genitori durante il primo bimestre di attività per l'acquisizione del relativo parere.

ART. 12 – PERSONALE

Nel nido d'infanzia operano il coordinatore, il personale educativo, il personale addetto ai servizi generali ai quali viene applicata la normativa contrattuale vigente.

Il coordinatore si occupa del buon andamento complessivo del servizio e del mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

L'assistenza continuativa da parte del personale educativo è volta a promuovere lo sviluppo armonico, il benessere globale e la socializzazione del bambino attraverso attività formative e di cura; il personale educativo si relaziona con la famiglia e con gli altri servizi socio-educativi e sanitari del territorio favorendo una partecipazione attiva al servizio. Al personale educativo viene destinata una quota (totalmente retribuita) dell'orario di lavoro, non inferiore alle 20 ore annuali, alle attività di formazione e aggiornamento su argomenti riguardanti la prima infanzia, alla programmazione e alla verifica delle attività educative e alla promozione della partecipazione delle famiglie. In caso di assenza di personale educativo e tenuto conto del numero dei bambini presenti, sono garantite le condizioni standard del servizio assicurando le sostituzioni con personale dello stesso profilo professionale.

Il personale addetto ai servizi generali e alla ristorazione garantisce la pulizia, la cura generale degli ambienti, la predisposizione dei pasti e collabora con il personale educativo per il buon andamento del servizio. Nel nido d'infanzia durante l'apertura del servizio all'utenza è presente almeno un addetto ai servizi generali, escluso l'eventuale cuoco.

L'attività del personale educativo che opera nel servizio si svolge secondo il metodo della collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie e con gli educatori di supporto ai bambini diversamente abili, garantendo l'integrazione degli interventi educativi. Sono previsti incontri

periodici di tutto il personale operante nel servizio per l'impostazione e la verifica del lavoro educativo e per l'elaborazione di indicazioni metodologiche e operative.

Per quanto riguarda i titoli di studio e i rapporti numerici del personale si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente. Si specifica comunque che:

- I rapporti numerici per il gruppo dei bambini tra i 3 e i 12 mesi possono aumentare fino al massimo di un educatore ogni 6 bambini con l'aumentare dell'età e dell'autonomia del gruppo dopo il compimento dei 12 mesi, a condizione che venga garantita continuità al personale educativo e tenuto conto delle caratteristiche degli spazi.
- In presenza di bambini diversamente abili o in particolari situazioni di svantaggio socio-culturale occorre abbassare il rapporto educatore-bambino o inserire personale educativo aggiuntivo in relazione al numero ed alla gravità dei casi.

ART. 13 – ASSICURAZIONI

E' garantita la copertura assicurativa del personale e degli utenti. I bambini accolti sono assicurati, per la durata della loro permanenza in struttura, almeno contro il rischio di infortunio, invalidità temporanea o permanente e decesso.

ART. 14 – PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO - RETTE

L'importo delle rette, differenziato in base alle diverse articolazioni giornaliere e orarie di frequenza attivate, è determinato dalla Giunta comunale secondo i seguenti criteri:

a) La percentuale di copertura dei costi varierà in funzione dei livelli tendenziali di aumento o di diminuzione dei contributi pubblici ricevuti a sostegno delle spese di funzionamento e gestione del nido d'infanzia e in funzione dei programmi di sviluppo dei servizi e di miglioramento degli standard di qualità approvati dall'Amministrazione comunale e dovrà tenere conto dei costi effettivi e delle risorse proprie stanziare annualmente;

b) L'accoglienza prevede una partecipazione finanziaria degli utenti con forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e tutela delle fasce sociali meno abbienti, nel rispetto della normativa statale vigente per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate;

c) Potranno essere previste riduzioni della retta nei seguenti casi:

- per il primo mese di frequenza in cui si procede all'inserimento del bambino nel nido d'infanzia nel caso in cui lo stesso non coincida con il primo giorno del mese di riferimento;
- per la mancata fruizione del servizio dovuta a cause imputabili all'Amministrazione Comunale;

d) Potranno essere previste agevolazioni o riduzioni per le famiglie nel caso di più fratelli che frequentino contemporaneamente il nido d'infanzia comunale, nel caso di assenze prolungate giustificate del bambino.

Le dimissioni dal servizio dovranno essere comunicate per iscritto. Qualora la comunicazione scritta di rinuncia sia inoltrata con congruo anticipo, non inferiore a 15 giorni consecutivi, rispetto

al giorno espressamente indicato sulla comunicazione stessa a partire dal quale l'utente non frequenterà più il Nido d'infanzia, verrà addebitato, in caso di mensilità non intera, un importo pari a 1/20 della retta mensile per ciascun giorno di presenza effettiva.

Qualora l'utente produca una comunicazione scritta di rinuncia senza il preavviso di cui sopra i giorni di presenza nel nido d'infanzia verranno computati fino all'ultimo giorno di fruizione del servizio, secondo le modalità di cui sopra, solo se la dimissione è giustificata da gravi motivi familiari o di salute del minore. In assenza di tali motivazioni o di comunicazione scritta verrà addebitato, a titolo di mancato preavviso non inferiore a 15 giorni consecutivi, un importo pari al 50% della tariffa mensile massima.

Le famiglie che intendono fruire di una tariffa ridotta rispetto a quella massima sono tenute ad autocertificare l'importo del proprio ISEE, con effetto dall'inizio del nuovo anno di frequenza, all'atto della presentazione della domanda di inserimento al nido d'infanzia.

In mancanza dell'autocertificazione relativa all'importo dell'ISEE dovrà essere versata la tariffa massima vigente.

ART. 15 – PAGAMENTO DELLE RETTE

La retta dovrà essere pagata entro il giorno 30 del mese successivo a quello di riferimento secondo le modalità che verranno indicate nella comunicazione di ammissione al nido d'infanzia.

I primi pagamenti in conto rette saranno decurtati fino al raggiungimento dell'importo versato a titolo di caparra di garanzia.

In caso di mancato pagamento della retta l'utente verrà considerato moroso e verrà attivata la procedura di recupero del credito con applicazione dei relativi interessi di mora.

Il reiterato inadempimento dell'obbligo di versare la retta mensile, comprovato dal mancato versamento di una retta mensile entro i termini prescritti, comporta l'emissione di un avviso contenente il termine perentorio di 15 giorni entro cui provvedere al pagamento, da inviarsi all'utente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Alla mancata regolarizzazione della posizione debitoria entro il suddetto termine consegue la cessazione per inadempienza contrattuale del rapporto instaurato con l'utente all'atto dell'ammissione del minore al nido d'infanzia e quindi dell'obbligo assunto dall'Amministrazione di assicurare al bambino stesso la fruizione del servizio.

ART. 16 – PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA. INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

Il Comune garantisce ampia informazione e massima trasparenza riguardo all'attività educativa e alla gestione dei servizi e promuove la partecipazione delle famiglie all'elaborazione degli indirizzi e alla verifica degli interventi attraverso gli strumenti indicati di seguito. In tal modo è garantito alle famiglie il diritto di partecipazione alla valutazione della qualità del servizio.

Per garantire ampia informazione e massima trasparenza riguardo il progetto educativo, gli aspetti amministrativi e organizzativi e la partecipazione delle famiglie a momenti di scambio di informazioni e di riflessione condivisa con il personale sull'andamento del percorso educativo, sono previste comunicazioni e informazioni scritte e sono stabiliti incontri e colloqui prima dell'inserimento e durante la frequenza del bambino nel nido d'infanzia.

Gli strumenti previsti sono:

- a) consegna all'utente all'atto dell'ammissione al nido d'infanzia del presente regolamento, delle regole tariffarie, del menù adottato, della eventuale documentazione

informativa specifica (ad es. le disposizioni in materia di allontanamento e riammissione del bambino al nido d'infanzia in caso di malattia);

- b) utilizzo ampio e tempestivo dell'Albo del Nido d'infanzia;
- c) incontri periodici con le famiglie per sezioni e per gruppi di attività e incontri a carattere individuale;
- d) pubblicazione e diffusione del progetto di offerta educativa relativa al servizio integrato di nido d'infanzia;
- e) assemblea dei Genitori;

La partecipazione delle famiglie alla gestione del servizio e alle attività di nido d'infanzia è garantita mediante il coinvolgimento delle stesse nella realizzazione delle attività previste dal progetto dell'offerta educativa e mediante l'attività e i compiti svolti dall'organismo di partecipazione previsto dal presente regolamento (Assemblea dei Genitori).

ART. 17 – ASSEMBLEA DEI GENITORI

L'Assemblea dei Genitori, che ha carattere esclusivamente consultivo, è convocata all'inizio dell'anno (prima seduta) ad iniziativa dell'Amministrazione comunale per l'illustrazione dei programmi e dell'attività del nido d'infanzia e per l'esame degli indirizzi organizzativi e pedagogici che saranno seguiti nell'organizzazione del servizio.

L'Assemblea può essere convocata su richiesta dell'Amministrazione ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità ovvero su richiesta scritta, inviata anche telematicamente, di almeno un terzo dei nuclei familiari del nido d'infanzia per confrontarsi su problematiche particolarmente rilevanti attinenti alla gestione del nido d'infanzia da sottoporre all'Amministrazione comunale.

L'Assemblea può formulare, a maggioranza dei presenti, proposte che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare.

L'Assemblea si svolge presso il Nido d'infanzia, è presieduta dal Sindaco o suo delegato, assistito dal Responsabile del servizio e dal coordinatore responsabile del nido d'infanzia e sarà convocata mediante avviso da affiggersi nella sede del nido d'infanzia e comunicazione scritta da inviarsi alle famiglie con almeno otto giorni di anticipo.

Di ogni adunanza sarà redatto apposito verbale.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea per ciascun minore entrambi i genitori, o chi ne fa le veci, con diritto ad un voto per ogni nucleo familiare.

L'Assemblea non è validamente costituita se non è rappresentato almeno 1/3 dei nuclei familiari interessati.

ART. 18 – MODALITA' DI COLLEGAMENTO CON ALTRI SERVIZI DEL TERRITORIO

Il Comune favorisce il collegamento permanente del servizio di nido d'infanzia con i servizi socio-assistenziali, i servizi sanitari e gli altri servizi educativi presenti nel territorio comunale mediante la previsione di modalità di coordinamento e di verifica congiunta delle azioni e degli interventi attuati da ciascun servizio nell'ambito della rispettiva sfera di competenza, nonché mediante l'elaborazione e la realizzazione di progetti comuni su specifici aspetti del servizio volti ad elevare, nell'interesse del bambino e della qualità del servizio stesso, i livelli di integrazione e di cooperazione tra i servizi di nido d'infanzia e gli altri servizi.

Il Comune può promuovere l'adozione e l'attivazione di Protocolli d'Intesa tra il servizio integrato del nido d'infanzia e le scuole statali e paritarie dell'infanzia, al fine di elaborare e realizzare progetti di continuità educativa con criteri di progressiva estensione degli stessi a tutte le scuole dell'infanzia e di continuo miglioramento qualitativo dei risultati attesi.

ART. 19 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nella L.R. n. 20/2005 e negli atti attuativi della stessa.